



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angela Di Girolamo	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott. Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 6_1/ 2026 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 28 gennaio 2026 dalla parte [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]);

vista la documentazione prodotta e la relazione allegata dal professionista nominato dall'OCC dott.ssa LUCIANA DI CECCO;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. [REDACTED] ricorre in proprio descrivendo una esposizione che ha origine nel 2019 quando la Sig.ra [REDACTED] è risultata vittima di una truffa nell'acquisto di un credito IVA dalla società [REDACTED], rivelatosi inesistente e compensato con poste debitorie della ricorrente. La situazione di difficoltà economica già era presente dal 2018, questa per circostanze indipendenti dalla volontà della ricorrente stessa (salute e famiglia).

Le cessioni oggetto di asserita truffa sono state concluse nel 2019 e 2020 e denunciate solo nel 2025, senza che vi sia prova della scoperta della illegittima compensazione solo in tale data.

Si aggiunga che la ricorrente riveste ruolo di debitore privilegiato, essendo iscritta all'Albo [REDACTED] titolare di studio di consulenza fino al 2020, e che le attività connesse alla verifica della esistenza del credito, solvibilità della società cedente e prudenza dell'acquisto, come riferito dallo stesso professionista

a pag. 6/7 della relazione in atti, rientravano nella ordinaria diligenza richiesta dal professionista, senza qualificarsi in termini di particolare complessità.

Si aggiunga che per accedere alla cessione ha erogato complessivi 37.000,00 euro in periodo nel quale la difficoltà era già evidente.

Tale genesi induce questo Tribunale ad aprire la procedura concorsuale, a tutela del ceto creditorio garantendo così il rispetto della par condicio, senza sottacere i rischi connessi alla verosimile difficoltà di accedere alla esdebitazione.

- 4) al ricorso è stata allegata, come detto, una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa Luciana Di Cecco che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni alla attualità, quanto al bene mobile registrato allegando sequestro preventivo del 2023 (verosimilmente per i fatti di cui alla origine della esposizione debitoria).

Il professionista, al paragrafo 7., si sofferma sulla esistenza di atti impugnati relazionando sulla vendita del giugno 2022 (dopo le cessioni) in favore del figlio che, a sua volta, ha trasferito a terzi. L'atto è suscettibile di azione revocatoria nel termine di legge e a tali fini si delega ogni attività conseguente al liquidatore.

Quanto al bene immobile occupato dalla ricorrente, ancora una volta ceduto a figlia erede legittima, non si ha prova dell'atto di trasferimento che dovrà essere fatto oggetto di indagine una volta aperta la procedura di liquidazione controllata.

Le disponibilità finanziarie della ricorrente sono presenti su:

- c.c. 160101157 acceso in data 18 febbraio 2015 (BCC ABRUZZI E MOLISE) con saldo a debito riportato in elenco;
- c.c. 825/2622911 presso BPER anch'esso con saldo a debito e apertura di credito con debito per mutuo;

Il nucleo familiare risulta composto da n. 2 persone, unitamente al marito occupa l'abitazione in comodato gratuito in Lanciano, ma nella dichiarazione dei redditi disponibili mensili non si fa menzione del reddito del marito che va determinato, così come verificata la sua contribuzione alle spese mensili per la determinazione della quota di reddito da apprendere in favore della massa.

- 6) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) La ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) La ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte

L'esposizione debitoria:

DEBITORE	IMPORTO COMUNICATO	CAUSA DI PRELAZIONE
OCC	3.732,00	Prededucibile
Spese di procedura	1.000,00	Prededucibile
LEGALE	6.734,68	Privilegio
ADER	669.326,52	Privilegio
CASSA PREV	29.530,76	Privilegio
CASSA PREV*	7.929,97	Privilegio
ICA SRL	1.882,00	Privilegio
ADER	6.596,60	Chirografo
CASSA PREV*	7.929,97	Chirografo
BPER	10.774,49	Chirografo
BCC	9.645,02	Chirografo
PITAGORA	33.330,00	Chirografo
GIUFFRE'	400,00	Chirografo
TOTALE	788.812,00	

Parte ricorrente prevede la destinazione alla liquidazione di una quota mensile di Euro 500,00 per la durata di 36 mesi. Resta da determinare la quota dopo le verifiche del reddito complessivo e prova delle spese effettivamente sostenute

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] (C.F.

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED]

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott.ssa LUCIANA DI CECCO CF DCCCLN77L68B985J, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Lanciano (CH), con studio in Lanciano (CH) viale Cappuccini 32/A, Pec: luciana.dicecco@pec.it in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie

domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compresi i conti correnti aperti ed intestati o delegati alla ricorrente (verifica dello stato di famiglia della di lei madre).

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 01/04/2026

Il Presidente
dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso